

DEBITI TRIBUTARI E AVVISI BONARI

*Il D. Lgs n. 159
ha riformato
il sistema di riscossione
delle imposte, ampliando
la dilazione delle rate
e riconoscendo
delle scusanti per
evitare la decadenza
delle agevolazioni*

a cura di Alessandra De Feo



IN PRECEDENZA,
ANCHE IL RITARDO
DI UN SOLO GIORNO
(OLTRE I 30 STABILITI),
POTEVA INDURRE
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
A NON RICONOSCERE
LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

COME È NOTO, l'Agenzia delle Entrate con apposite lettere comunica al contribuente l'esito dei controlli effettuati sulla dichiarazione dei redditi. Quando emergono irregolarità, con un atto chiamato "avviso bonario" l'Agenzia delle Entrate comunica l'importo dovuto a titolo di imposta, di contributi, di crediti compensati in modo errato, di sanzioni e di interessi per ritardato versamento. Qualora l'imposta sia stata versata in ritardo, la richiesta può essere anche limitata alle sole sanzioni ed agli interessi.

In caso di avviso bonario si possono verificare due situazioni:

- 1) l'avviso bonario contiene una richiesta che, dai documenti in possesso del contribuente, risulta essere errata;
- 2) l'avviso bonario contiene una richiesta corretta in quanto il contribuente non ha adempiuto all'obbligazione tributaria in esso riportata.

Nel primo caso, trattandosi di errore (ad esempio, un'imposta che è stata correttamente versata nei termini di legge o, seppur versata in ritardo, è stato pagato anche l'importo maggiorato delle somme dovute, il contribuente deve contattare l'Agenzia delle Entrate o recarsi presso di essa (in questo caso si consiglia l'Ufficio competente in base alla propria residenza). Per avere l'annullamento dell'avviso (o la sua eventuale rettifica) sono riconosciuti 30 giorni, decorsi i quali, qualsiasi eventuale istanza presentata (ma non definita), non sospende l'atto. Quindi, per avere il riconoscimento della sanzione ridotta prevista dall'avviso bonario (pari al 10% ovvero ad 1/3 della sanzione ordinaria), il contribuente deve farselo annullare o rettificare entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso. In caso di rettifica dell'avviso bonario, i termini cominceranno a decorrere a partire dalla data del nuovo avviso.

Nel secondo caso, quello di avviso corretto, si consiglia di versare quanto richiesto nei termini previsti. In caso contrario si determina l'intervento dell'Agente della Riscossione, con l'aggravio di sanzioni (dal 10% al 30%), di interessi di mora e degli aggi, a seguito dell'iscrizione a ruolo.

Il D. Lgs. del 24 settembre 2015 n. 159 ha riformato il sistema di riscossione delle imposte e gli avvisi bonari sono regolamentati dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Uno degli aspetti innovativi riguarda la durata massima di rateizzazione delle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità. La nuova disposizione ripropone la precedente regola generale: il mancato pagamento dell'avviso bonario, entro 30 giorni dalla notifica, o il mancato pagamento della prima rata (qualora sia stata richiesta la rateizzazione) causano la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta e dell'eventuale rateizzazione. La dilazione è passata da 6 rate trimestrali (per debiti fino ad € 5.000) e di 12 rate trimestrali (per debiti superiori a € 5.000), a 8 rate per debiti fino a € 5.000, e a 20 rate trimestrali, per gli importi superiori a € 5.000. La novità del D. Lgs. n. 159/2015 è rappresentata anche dall'art. 15 ter, che parla di "lieve inadempimento", riconoscendo al contribuente delle "scusanti" con cui può evitare la decadenza dalle agevolazioni (sanzione ridotta e rateizzazione). Ciò può avvenire quando l'interessato ha versato: **a)** la prima rata in misura insufficiente, per una frazione non superiore al 3% dell'importo dovuto; **b)** la prima rata con un ritardo non superiore ai 7 giorni. In precedenza, anche per il ritardo di un solo giorno (oltre i 30 giorni stabiliti) l'Agenzia delle Entrate poteva non riconoscere la riduzione delle sanzioni.

Questa disposizione è applicata anche nell'ipotesi di versamento in un'unica soluzione delle somme dovute, in base all'avviso di irregolarità. Inoltre, opera a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 (Unico PF/2015).



REVERSIBILITÀ: DIVIETO DI CUMULO E ADDEBITI INPS

Completata la verifica dei redditi 2014 per stabilire la legittimità delle prestazioni collegate, l'Inps sta notificando i risultati agli interessati

a cura di Gianni Tel



IL DIVIETO DI CUMULO RESTA UNA SPINA NEL FIANCO per vedove/i, titolari di pensione ai superstiti per i quali continuano ad applicarsi le restrizioni introdotte con la Legge 335 del 1995 (riforma "Dini"). L'Inps ha completato la verifica dei redditi 2014 per stabilire la legittimità delle prestazioni collegate al reddito erogate nel 2015 e sta notificando il risultato agli interessati. La verifica sulle pensioni di reversibilità ha fatto emergere in alcuni casi debiti per oltre € 10mila. Se non si tratta di "avvisi pazzi", i pensionati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica dell'Inps per produrre le proprie osservazioni. In mancanza di rettifica, l'Istituto procederà a recuperare l'indebitato in 60 rate mensili da Gennaio 2018. La "riforma Dini" ha previsto per questa prestazione tagli che vanno dal 25% al 50% del trattamento a seconda dei redditi (vedi *Tabella A*). In altre parole se ai coniugi superstiti spetta il 60% della pensione del defunto, tale percentuale scende al 45% se il loro reddito supera di 3 volte l'importo minimo dell'Inps, al 36% con redditi superiori a 4 volte il minimo ed al 30% se si va oltre 5 volte tale livello. Ma se i titolari della pensione di reversibilità sono almeno due (ad esempio, un coniuge con un figlio) l'assegno resta intatto, anche se il reddito di entrambi è molto elevato. Ma quali redditi contano? Tutti i redditi soggetti all'Irpef con esclusione: dei trattamenti di fine rapporto e delle relative anticipazioni; del reddito della casa di abitazione; delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e dell'importo della pensione ai superstiti sulla quale dovrebbe essere eventualmente applicata la riduzione.

Tale penalizzazione al coniuge superstite risulta ingiustificata e iniquamente gravosa. La riduzione può paragonarsi ad una decurtazione ingiusta e che modifica gli effetti finali. Premia chi vive nel sommerso, danneggia chi denuncia i propri redditi e dà luogo a disparità di trattamento, dovute al fatto che per i redditi superiori ai tetti indicati la trattenuta scatta a prescindere dall'importo della pensione. Ecco due esempi che possono spiegare meglio perché ciò si verifica:

- > coniuge superstite con una pensione annua di € 35.000 e altri redditi per € 15.000: in questo caso l'assegno non subisce riduzioni perché il reddito (quello della reversibilità è sempre escluso) non supera il limite minimo di € 19.573,28 fissato dalla legge nel 2014;
- > coniuge superstite con una pensione di € 15.000 e uno stipendio (o una pensione di vecchiaia) di € 35.000: in questo caso l'assegno viene tagliato del 50% perché il reddito di lavoro (o di pensione diretta) supera la soglia massima di € 32.622,85.

Il risultato non è omogeneo, pur avendo entrambi i coniugi le stesse entrate: il primo può disporre dell'intera somma di € 50.000, mentre il secondo, soggetto al taglio della pensione, deve accontentarsi di € 42.500. La correlazione tra la misura della pensione e la titolarità di altri redditi è propria delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, trattamenti al minimo ecc.), mentre è illogica per le prestazioni previdenziali che vengono calcolate in base all'effettiva contribuzione versata e quindi indipendenti da eventuali altri redditi.

La nostra Associazione 50&Più da tempo continua ad avanzare al legislatore richieste di modifica della normativa, perché ritiene assurdo differenziare l'ammontare della pensione sulla base dei redditi del superstite, penalizzando questi coniugi che rappresentano una categoria per la quale il rischio impoverimento è po-

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Fino a € 19.573,71

Oltre € 19.573,71 e fino a € 26.098,28

Oltre € 26.098,28 e fino a € 32.622,85

Oltre € 32.622,85

TRATTAMENTO SPETTANTE

La pensione resta al 60% della quota maturata dal defunto

Al superstite spetta il 45% della pensione maturata dal defunto

Al superstite spetta il 36% della pensione maturata dal defunto

Al superstite spetta il 30% della pensione maturata dal defunto

tenzialmente molto elevato. È tempo ed è urgente adesso che cessi l'insensibilità politica e si spenda grande attenzione per i nostri anziani, visto che quote sempre più estese stanno scivolando verso una condizione di povertà inaccettabile.

Tutti i pensionati di reversibilità che hanno ricevuto o stanno ricevendo la lettera con la quale l'Inps effettua il recupero dell'indebito, possono rivolgersi ai nostri uffici del Patronato 50&PiùEnasco, presenti su tutto il territorio nazionale, per ottenere gratuitamente ogni chiarimento al riguardo e per inoltrare online la domanda di ricostituzione della pensione per "motivi reddituali" e annullare la richiesta dell'Istituto. Naturalmente, andando agli uffici è importante portare con sé tutti i documenti che attestano il possesso dei redditi per gli anni in esame.

L'INPS FA LE "PULCI" AI PENSIONATI

L'Inps, da qualche mese, sta inviando una richiesta di restituzione di un importo di pensione pagato e non dovuto pari ad € 154,94 e riferito agli anni 2013 e 2014. È un importo aggiuntivo corrisposto ogni anno a circa un milione di interessati, in base alla Legge n. 388 del 23 Dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001). Ad averne diritto sono i cosiddetti "incapienti" ovvero coloro che, titolari di una prestazione pensionistica il cui importo complessivo annuo è inferiore o pari al trattamento minimo Inps, pur avendo diritto alle detrazioni fiscali, non possono godersene perché il loro importo è superiore alle imposte che dovrebbero pagare.

Per ottenere il "bonus", il pensionato "single" non deve godere di redditi assoggettabili all'Irpef di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo. Se il titolare della pensione è coniu-

gato, occorre tener conto dei redditi del coniuge. Esso poi viene erogato in via provvisoria in attesa della verifica reddituale che viene effettuata dopo qualche anno, così come sta accadendo al momento per gli anni 2013 e 2014. Per avere diritto all'aumento è necessario verificare due parametri reddituali: l'importo complessivo della pensione comprese eventuali maggiorazioni sociali e il reddito personale o coniugale.

IMPORTI DI PENSIONE

Per il 2013 i controlli sulle pensioni hanno considerato i seguenti limiti:

> se l'importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali era maggiore di € 6.595,53 (T.M. anno 2013 + importo aggiuntivo), **non spettava nulla**;

> se l'importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali era inferiore a € 6.440,59, **spettava l'intero** importo aggiuntivo, se risultavano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto;

> se l'importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali era compreso tra € 6.440,59 ed € 6.595,53, **spettava la differenza** tra € 6.595,53 e l'importo delle pensioni, se risultavano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto.

Per il 2014 i limiti di reddito sono stati:

> se l'importo complessivo delle pensioni (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento) è risultato maggiore di € 6.672,88, **nulla spettava** al pensionato;

> se l'importo complessivo è risultato minore o uguale ad € 6.517,94, e sono state soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge, al pensionato **spettava l'intero** importo;

> se l'importo complessivo è risultato compreso tra € 6.517,94 ed € 6.672,88, al pensionato **spettava la differenza** tra € 6.672,88 e l'importo della pensione.

CONDIZIONI REDDITUALI

La legge ha stabilito che l'importo aggiuntivo venga corrisposto dall'Istituto in sede di erogazione della tredicesima mensilità a condizione che il pensionato:

> non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso, superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

> non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso, superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo.

Per gli anni in esame, 2013 e 2014, i limiti di reddito sono stati:

ANNO	PENSIONATO SOLO	PENSIONATO CONIUGATO
2013	9.660,88	19.321,77
2014	9.776,91	19.552,82

Ad esempio, nel caso in cui il reddito per il 2013 si è collocato tra il limite inferiore (9.660,88) e quello costituito da codesto limite maggiorato dell'importo aggiuntivo (9.660,88 + 154,94 = 9.815,82) è stata erogata una somma fino a concorrenza del predetto limite.

Sono da considerare i redditi assoggettabili all'Irpef, gli stessi previsti per l'integrazione al trattamento minimo.

L'Istituto è attento a recuperare somme di pensione erogate e non dovute, mentre è disattento quando si tratta di corrispondere prestazioni dovute, con diritto inespresso, nei riguardi dei pensionati: ma tant'è.

I pensionati che hanno ricevuto o stanno ricevendo la lettera con cui l'Inps effettua il recupero della somma non dovuta (€ 154,94), si rivolgano ai nostri uffici del Patronato 50&PiùEnasco.